

IN BREVE n. 037-2010
a cura di
Marco Perelli Ercolini

*riproduzione con citazione
della fonte e dell'autore*

DOMANDA DI AMMISSIONE AI CONCORSI MEDIANTE PEC

Il ministro Brunetta con la circolare 12/2010 (in attesa di registrazione alla Corte dei conti e di pubblicazione sulla G.U.) ha chiarito che è possibile utilizzare la posta elettronica certificata per presentare la domanda di ammissione ai concorsi della P.A. anche se non espressamente previsto dal DPR 487/94 , poiché la PEC risponde a tutti i requisiti previsti per la validità della domanda.

Per la sottoscrizione della domanda (firma) basta la PEC che inoltre attesta anche la data della spedizione nel rapporto.

Attenzione che la PEC potrà poi essere usata per comunicazioni ai candidati.

**IN ALLEGATO A PARTE - DIP.FUNZ.PUBBLICA UPPA Circolare 12 del 3 sett. 2010
(documento 177)**

LA VECCHIA LIRA ESISTE ANCORA

Nelle tasche degli Italiani ci sono ancora 310mila milioni di pezzi della vecchia lira per un valore di 2.581 miliardi di lire, cioè 1,33 miliardi di euro.

I tagli delle banconote scadranno col 1 marzo 2012, dopo tale data non potranno più essere convertiti in euro.

INPS - TRASMISSIONE TELEMATICA DELLE CERTIFICAZIONI DI MALATTIA

L'INPS, con circolare n. 119 del 7 settembre 2010, fornisce indicazioni in merito al flusso di invio, alla casella di Posta Elettronica Certificata indicata dal datore di lavoro, delle attestazioni di malattia quale ulteriore modalità prevista dal Decreto del Ministero della salute del 26 febbraio 2010

**IN ALLEGATO A PARTE - INPS Circolare 119 del 7 sett. 2010 (documento 178)
MINISTERO SALUTE Decreto 26 febbraio 2010
(documento 179)**

RICEVUTE - PER QUANTI ANNI VANNO CONSERVATE? da Sole 24 ore

SPESE PER CASA E UTENZE	Canone RAI	Incertezze se 5 oppure 10 anni
	Affitto	Ricevute dei pagamenti 5 anni
	Bollette acqua, gas, luce, telefono	5 anni
	Spese condominiali	5 anni
SPESE PER BENI E SERVIZI	Alberghi e ristoranti	6 mesi
	Prestazioni d'opera di artigiani	3 anni
	Assicurazioni	1 anno dalla scadenza della rata della polizza 5 anni se le quietanze sono state utilizzate per fini fiscali
	Banca	Bonifici e pagamenti con conto corrente 10 anni
	Bollo auto	3 anni dalla data di scadenza, anche se l'autovettura è stata venduta
	Cambiali	3 anni dalla scadenza
	Rette scolastiche	1 anno
VARIE	Estratti conto bancari	10 anni di tempo per impugnare l'estratto conto in caso di errori o omissioni
	Contravvenzioni stradali	Le sanzioni per violazioni al codice della strada si prescrivono in 5 anni
DICHIARAZIONE DEI REDDITI	Ricevute tasse e IVA	Vanno conservate per 5 anni a partire dall'anno successivo a quello della dichiarazione, fatti salvi differimenti previsti in caso di condoni o sanatorie
DOCUMENTI PER IL 36%, 41% O 55%	Spese di ristrutturazione della casa	Vanno conservati fino alla fine del quinto anno successivo a quello nel corso del quale è stata detratta l'ultima quota dello sconto
CREDITI TRIBUTARI ISCRITTI A RUOLO	Crediti tributari	Prescrizione ordinaria decennale dalla data di iscrizione a ruolo della cartella di pagamento
BOLLETTINI ICI		Vanno conservati per 5 anni a partire dall'anno successivo a quello di pagamento ICI
TASSE NETTEZZA URBANA	Ricevute pagamenti	Vanno tenute fino al 31 dicembre del quarto anno successivo al pagamento, anche se è consigliabile conservarle per 10 anni

CARTELLE ESATTORIALI - DIMINUISCONO GLI INTERESSI DI MORA

Dal prossimo 1° ottobre saranno più leggeri di oltre un punto percentuale gli interessi di mora sulle somme iscritte a ruolo e versate in ritardo. Con provvedimento il Direttore dell'Agenzia delle Entrate abbassa al 5,7567 per cento il tasso da applicare su base annua, fissato in precedenza al 6,8358 per cento. La nuova misura degli interessi va applicata sugli importi dovuti a partire dalla notifica della cartella e fino alla data del pagamento.

La percentuale del 5,7567, come stabilito dall'articolo 30 del dpr 602/73, è stata calcolata tenendo conto della media dei tassi bancari attivi definita dalla Banca d'Italia maggiorato di un punto.

**IN ALLEGATO A PARTE - AG. ENTRATE Provvedimento prot. 2010/124566
(documento 179)**

DALLA CASSAZIONE e TRIBUNALE

Requisito cittadinanza italiana

Il requisito della cittadinanza italiana è necessario solo per lo svolgimento di attività comportanti l'esercizio di pubblici poteri o di funzioni di interesse nazionale, assumendo, diversamente, carattere discriminatorio. Nelle specie, deve ritenersi irragionevole e discriminatorio il requisito della cittadinanza italiana richiesto allo straniero emigrante ai fini dell'ammissione al concorso pubblico.

Tribunale di Biella - sentenza n. 345 del 23 luglio 2010

Infortuni in itinere su mezzo privato

Il lavoratore che sceglie di andare in ufficio con un mezzo privato e ha un incidente non può ottenere la rendita per infortunio in itinere: non possono rientrare nel rischio coperto dalle garanzie situazioni che senza rivestire carattere di necessità rispondono ad aspettative che pu essendo legittime per accreditare condotte di vita quotidiana improntate a maggior comodità e meno disagi non hanno spessore sociale tale da giustificare un intervento solidaristico a carico della collettività.

Corte di Cassazione - sentenza n. 17752 del 24 giugno 2010

Lavoro a turni e riposo

Il diritto dei turnisti ad essere compensati per il lavoro domenicale può essere soddisfatto, oltre che economicamente, con l'attribuzione di benefici e vantaggi contrattuali di varia natura come un maggior numero di riposi.

Corte di Cassazione - sentenza n. 17725 del 29 luglio 2010

Verbali degli Enti previdenziali e dell'Ispettorato del lavoro

I verbali redatti dai funzionari enti previdenziali e assistenziali o dell'Ispettorato del lavoro fanno

piena prova dei fatti che i funzionari stessi attestano essere avvenuti in loro presenza, mentre, per le altre circostanze di fatto, il materiale probatorio deve esser valutato dal giudice.

Corte di Cassazione - sentenza n. 17720 del 29 luglio 2010

Irap e liberoprofessionista

Riconosciuto al contribuente-avvocato il diritto al rimborso dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) sul presupposto dell'assenza di un'autonoma organizzazione, in quanto egli esercitava la professione solo con la sua opera

Corte di Cassazione - sentenza n. 19124 del 6 settembre 2010

FRANCOBOLLI - NUOVE EMISSIONI

Il Caravaggio

Data di emissione il 16 luglio 2010

Plautus Festival di Sarsina

Data di emissione il 16 luglio 2010

Teatro Sannitico di Pietrabbondante

Data di emissione il 31 luglio 2010

Joe Petrosino

Data di emissione il 30 agosto 2010

XVII Giochi Olimpici "Roma 1960"

Data di emissione il 7 settembre 2010

CERTIFICATI VIA TELEFONO

Dal 19 giugno è obbligatoria la trasmissione on line dei certificati di malattia prevista dal DLgs 150/09 e dalla circolare Brunetta n. 1 del 11 marzo 2010.

Per superare eventuali difficoltà temporanee dovute ad esempio alla mancanza di un personal computer o di una connessione a Internet, i medici possono inviare il certificato anche tramite un telefono fisso o mobile, tramite il canale telefonico raggiungibile al numero verde 800 013 577 (Presidenza del Consiglio dei Ministri - Comunicato 03 settembre 2010).



Governo italiano

Presidenza del Consiglio dei Ministri

Ministero per la pubblica amministrazione e l'innovazione

Comunicato 3 settembre 2010

Certificati di malattia online: completato il nuovo sistema per la trasmissione telematica dei certificati

Con l'entrata in funzione del servizio per la trasmissione dei certificati di malattia via telefono, è stato completato il pacchetto dei servizi a disposizione dei medici per la trasmissione telematica dei certificati di malattia.

Sono stati quindi risolti tutti i motivi che hanno rallentato nella fase iniziale l'utilizzo del nuovo sistema.

I medici possono infatti effettuare l'invio dei certificati all'INPS (ma anche l'annullamento o la rettifica dei certificati già inviati) utilizzando una semplice pagina web oppure i propri sistemi software. Inoltre, grazie al canale telefonico raggiungibile al numero verde 800 013 577, possono inviare il certificato anche tramite un telefono fisso o mobile, così da superare eventuali difficoltà temporanee dovute ad esempio alla mancanza di un personal computer o di una connessione a Internet. Grazie al nuovo sistema, i datori di lavoro (sia pubblici che privati) possono inoltre visualizzare le

attestazioni di malattia relative ai propri dipendenti, sia accedendo direttamente via web al sistema INPS, sia richiedendone all'INPS l'invio alla propria casella di Posta elettronica certificata.

A tutti i lavoratori dipendenti, invece, il nuovo sistema web consente di prendere visione dei propri attestati di malattia accedendo semplicemente tramite il proprio codice fiscale e il numero di protocollo del certificato. E' stato inoltre superato il problema dell'abilitazione dei medici al nuovo sistema. Nella media, circa il 75% dei medici di famiglia risulta abilitato, sia tramite apposite credenziali di accesso (PIN) rese disponibili dal MEF (e che il medico deve ritirare presso la propria azienda sanitaria di riferimento), sia tramite le Carte nazionale dei servizi (CNS) rese disponibili dalle regioni, come nel caso della Lombardia, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana.

La piena operatività del nuovo sistema è riscontrabile anche dal veloce incremento del numero di certificati inviati in modalità telematica negli ultimi giorni. A oggi, risultano inviati complessivamente 269.877 certificati, così distribuiti a livello regionale: Lombardia (17.3790 certificati trasmessi), Piemonte (5.187), Valle d'Aosta (1.780), Provincia di Bolzano (9.785), Provincia di Trento (2.615), Veneto (14.863), Liguria (2.465), Emilia Romagna (1.818), Toscana (2.794), Umbria (775), Marche (17.057), Lazio (7.084), Abruzzo (6.664), Molise (99), Campania (13.165), Puglia (697), Basilicata (3.344), Calabria (3.247), Sicilia (1.443), Sardegna (1.205).

Nella sola ultima settimana si è registrato un incremento di circa il 17%.

Si ricorda infine che, secondo quanto previsto dal decreto legislativo n. 150 del 2009 e dalla circolare Brunetta n. 1 dell'11 marzo 2010, la trasmissione telematica del certificato di malattia è obbligatoria dal 19 giugno 2010.

PUBBLICI DIPENDENTI - INOSSERVANZE SUL CARTELLINO e ASSENZE PER MALATTIA

Sanzioni disciplinari per il pubblico dipendente senza cartellino identificativo e retribuzione di risultato e posizione organizzative senza taglio nelle assenze per malattia. Ecco le precisazioni contenute nelle due circolari della Funzione pubblica n. 3 e 8 pubblicate sulla G.U. numero 210 dell'8 settembre 2010.

Il cartellino identificativo o la targa di posizione, che si applica ai dipendenti a contatto col pubblico (cioè in luogo pubblico o in luogo aperto al pubblico nei confronti di utenza indistinta) debbono contenere la posizione professionale, il profilo, la qualifica se dirigente e l'ufficio di appartenenza. Non debbono riportare altri dati non necessari alla trasparenza e tali da violare la privacy (generalità personali come per es. la data di nascita). Sono esclusi dall'obbligo le forze armate, di polizia, i prefetti, i docenti universitari, i magistrati e le altre categorie cui si applica il DLgs 165/2001.

Per le assenze per malattia con decurtazione del 50% (DLgs 112/2008) del salario accessorio, fatte salve per le assenze con ricovero ospedaliero, gli infortuni, le terapie salva vita, le malattie professionali, il taglio disposto sulla base di certificazione medica non opera per i dirigenti e i titolari di posizione organizzativa sulla retribuzione di risultato in quanto non è una indennità giornaliera in quanto dovuta a consuntivo sulla base degli esiti del procedimento di valutazione.

GAZZETTA UFFICIALE n. 210 del 8-9-2010

CIRCOLARE 17 febbraio 2010, n. 3

Articolo 55-novies del decreto legislativo n. 165 del 2001 - identificazione del personale a contatto con il pubblico.

Alle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001

IL MINISTRO
per la pubblica amministrazione e l'innovazione

Premessa.

L'art. 69 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, ha introdotto nel corpo del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, l'art. 55-novies. Quest'ultima disposizione prevede che «1. I dipendenti delle amministrazioni pubbliche che svolgono attività a contatto con il pubblico sono tenuti a rendere conoscibile il proprio

nominativo mediante l'uso di cartellini identificativi o di targhe da apporre presso la postazione di lavoro. 2. Dall'obbligo di cui al comma 1 e' escluso il personale individuato da ciascuna amministrazione sulla base di categorie determinate, in relazione ai compiti ad esse attribuiti, mediante uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, su proposta del Ministro competente ovvero, in relazione al personale delle amministrazioni pubbliche non statali, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano o di Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali.».

L'art. 73, comma 2, del medesimo decreto legislativo n. 150 ha disciplinato l'entrata in vigore della nuova norma stabilendo che «L'obbligo di esposizione di cartellini o targhe identificativi, previsto dall'art. 55-novies del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, introdotto dall'art. 69 del presente decreto, decorre dal novantesimo giorno successivo all'entrata in vigore del presente decreto.». La norma, pertanto, e' entrata in vigore il 13 febbraio.

Si ritiene utile fornire alcune indicazioni generali sulla portata della disposizione.

Finalita' della norma.

La norma persegue l'obiettivo di attuare la trasparenza nell'organizzazione e nell'attivita' delle pubbliche amministrazioni. Essa riprende alcune indicazioni gia' diramate in via amministrativa e si inserisce nell'ampio contesto delle misure amministrative e normative introdotte nell'ordinamento con il fine di rendere conoscibile e trasparente l'organizzazione e l'azione amministrativa e di agevolare i rapporti con l'utenza (basti ricordare, a titolo di esempio, l'art. 8 della legge 7 agosto 1990 n. 241, che prevede l'indicazione del responsabile del procedimento nella comunicazione di avvio; l'art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, che, disciplinando il contenuto dell'informativa sul trattamento dei dati personali, prevede la comunicazione anche degli estremi identificativi del titolare e del responsabile del trattamento; l'art. 54 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, il quale prevede che sui siti internet delle amministrazioni siano pubblicati, tra gli altri, l'organigramma, l'articolazione degli uffici, le attribuzioni e l'organizzazione di ciascun ufficio, i nomi dei dirigenti responsabili dei singoli uffici; l'art. 21 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che introduce l'obbligo di pubblicare nel proprio sito internet, tra gli altri, gli indirizzi di posta elettronica e i numeri telefonici ad uso professionale dei dirigenti e dei segretari comunali e provinciali).

Attraverso l'attuazione della trasparenza, la disposizione persegue l'obiettivo di agevolare l'esercizio dei diritti e l'adempimento degli obblighi da parte degli utenti nonche' quello di responsabilizzare i destinatari della prescrizione, i pubblici dipendenti che svolgono attivita' a contatto con il pubblico, poiche' il processo di responsabilizzazione passa anche attraverso la pronta individuabilita' del soggetto interlocutore.

Ambito soggettivo.

a) Le amministrazioni interessate.

La disposizione si applica nei confronti di tutte le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001. Essa rappresenta esercizio della potesta' legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'art. 117, comma 2, lettere l) ed m), della Costituzione, come risulta anche dall'art. 74 del decreto legislativo n. 150 del 2009, e, pertanto, e' immediatamente operante anche per le Regioni e gli Enti locali.

b) Le categorie di dipendenti interessati.

La prescrizione riguarda tutti i dipendenti delle pubbliche amministrazioni soggetti a contrattazione collettiva, mentre non riguarda direttamente il personale di cui all'art. 3 del decreto legislativo n. 165 del 2001. Quindi la norma non si applica ai magistrati e agli avvocati dello Stato, ai professori universitari, al personale appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia, al Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, al personale delle carriere diplomatica e prefettizia e alle altre categorie che, ai sensi del menzionato art. 3, sono disciplinate dai propri ordinamenti. Rimane in ogni caso salva, anche in questi casi, la possibilita' per le amministrazioni di adottare direttive e introdurre misure per consentire una rapida identificazione del personale a contatto con il pubblico, mediante cartellini e targhe, nel rispetto dei principi di non eccedenza e pertinenza relativi al trattamento dei dati personali (art. 11 decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196).

Come stabilisce il comma 2 della disposizione, eventuali deroghe al regime generale possono essere stabilite soltanto per categorie determinate di pubblici dipendenti in relazione ai compiti ad esse

attribuiti. Il regime derogatorio quindi e' giustificato per circostanze particolari limitate dal punto di vista soggettivo ed oggettivo. Dal punto di vista formale, le deroghe debbono essere indicate in decreti del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, adottati su proposta del Ministro competente, ovvero, in relazione al personale delle amministrazioni pubbliche non statali, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano o di Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali. Pertanto, in assenza di tali provvedimenti, la norma e' vincolante nei confronti della generalita' dei dipendenti che operano a contatto con il pubblico.

Il concetto di attivita' a contatto con il pubblico.

Secondo la legge, l'obbligo di identificazione sussiste per i dipendenti che svolgono attivita' a contatto con il pubblico. Per attivita' a contatto con il pubblico si intendono quelle svolte in luogo pubblico e luogo aperto al pubblico nei confronti di un'utenza indistinta.

Considerata la varia tipologia di funzioni e servizi svolti dalle pubbliche amministrazioni, l'individuazione delle attivita' rilevanti e' rimessa alla valutazione di ciascuna amministrazione. A titolo esemplificativo, rientrano nel concetto in esame le attivita' svolte per il pubblico allo sportello o presso la postazione del dipendente, quelle svolte dall'ufficio relazioni con il pubblico, le attivita' di servizio nelle biblioteche aperte al pubblico, le attivita' svolte dagli addetti ai servizi di portierato nelle pubbliche amministrazioni, le attivita' del personale sanitario a contatto con il pubblico nelle strutture ospedaliere e sanitarie.

Rimane in ogni caso salva la possibilita' per le amministrazioni di adottare direttive e introdurre misure per consentire una rapida identificazione del personale anche se non preposto ad attivita' che comportano il contatto con il pubblico, nel rispetto dei principi di non eccedenza e pertinenza relativi al trattamento dei dati personali (art. 11 decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196).

L'identificazione del dipendente.

In base alla norma, l'identificazione del dipendente avviene mediante l'uso di «cartellini identificativi o di targhe da apporre presso la postazione di lavoro». La scelta tra l'una e l'altra modalita' e' rimessa all'amministrazione e sara' effettuata a seconda della tipologia di attivita', fermo restando che possono essere adottate contemporaneamente entrambe le modalita' e che non e' tanto rilevante lo strumento di per se' quanto piuttosto il soddisfacimento dell'esigenza sottesa che e' quello dell'identificazione dell'addetto.

La disposizione individua gli elementi per l'identificazione nel nominativo del dipendente. Si tratta di un contenuto minimo e l'amministrazione puo' valutare se e quando attuare l'identificazione anche attraverso ulteriori elementi soprattutto in riferimento al ruolo del soggetto nell'ambito dell'organizzazione: posizione professionale, profilo, qualifica se dirigente, ufficio di appartenenza. Nel dare attuazione alla norma le amministrazioni debbono tener conto della finalita' della prescrizione, evitando la diffusione di dati personali non pertinenti od eccedenti la finalita' (art. 11 del decreto legislativo n. 196 del 2003). Così, non sembra rispondere ad un principio di corretto utilizzo dei dati personali l'indicazione nel cartellino delle generalita' del dipendente, complete dell'indicazione della data di nascita. Occorre, infatti, l'individuazione di modalita' sufficienti ed adeguate che, salvaguardando il pubblico interesse, evitino di compromettere la sfera personale del soggetto.

L'attuazione della norma e l'inosservanza della prescrizione.

La disposizione si riferisce direttamente ai pubblici dipendenti. Pur essendo questi i soggetti direttamente tenuti all'osservanza dell'obbligo, e' chiaro che le amministrazioni di appartenenza debbono da un lato diramare istruzioni operative, dall'altro fornire gli strumenti per l'identificazione ai dipendenti interessati, in modo che la norma venga attuata in maniera uniforme nell'ambito della stessa amministrazione.

L'inosservanza della prescrizione verra' valutata secondo i criteri ordinari della responsabilita' disciplinare con l'irrogazione delle sanzioni in relazione alle violazioni accertate.

Roma, 17 febbraio 2010

Il Ministro per la pubblica
amministrazione e l'innovazione
Brunetta

CIRCOLARE 8 LUGLIO 2010, n. 8
Assenze dal servizio per malattia dei pubblici dipendenti.

Alle Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001

IL MINISTRO
per la pubblica amministrazione e l'innovazione

Come noto, uno degli obiettivi perseguiti dall'inizio del mandato e' stato quello della riduzione del fenomeno dell'assenteismo nelle pubbliche amministrazioni, ricercato sia attraverso l'introduzione di misure normative sia mediante la diffusione della cultura della trasparenza, finalizzata ad evidenziare buone e cattive prassi.

. Nel corso del secondo anno, fino al mese di giugno 2010, le assenze registrano, rispetto ai valori prevalenti prima dell'entrata in vigore della norma, una riduzione media dei giorni di assenza per malattia pro-capite del 31,1% (2) .

E' utile richiamare innanzi tutto le indicazioni gia' fornite in passato sull'argomento, che sono contenute nelle circolari n. 7 e 8 del 2008 e 7 del 2009, facendo presente che la loro lettura deve tener conto della normativa successivamente intervenuta e, in particolare, del decreto ministeriale 18 dicembre 2009, n. 206, recante «Determinazione delle fasce orarie di reperibilita' per i pubblici dipendenti in caso di assenza per malattia.». L'entrata in vigore di tale decreto rende peraltro superata la circolare n. 1 del 2009, relativa alle fasce orarie di reperibilita' per i malati oncologici, salve le indicazioni sull'utilizzo di modalita' flessibili di lavoro da favorire nel caso in cui ricorrano le patologie che richiedono terapie salvavita. Infatti, l'art. 2 del decreto ministeriale prevede tra i casi di esclusione dall'obbligo di reperibilita' le assenze eziologicamente riconducibili a «patologie gravi che richiedono terapie salvavita.».

Piu' recentemente, con la circolare n. 5 del 2010 sono stati dati indirizzi sullo specifico tema della responsabilita' connessa alla violazione delle norme sulla presenza in servizio e sul rilascio di certificati con particolare riguardo ai medici e con la circolare n. 1 DFP-DDI sono state diramante le indicazioni per l'avvio del sistema di trasmissione telematica dei certificati.

Alcuni chiarimenti sono stati forniti, inoltre, nell'ambito di pareri resi alle amministrazioni e pubblicati sul sito internet del Dipartimento, sezione pareri e note circolari. In particolare, si segnalano i pareri n. 53 del 2008 relativo al post ricovero, n. 1 del 2009 sull'individuazione di alcune voci ai fini della decurtazione del trattamento economico previsto per il personale del comparto regioni - enti locali, n. 2 del 2010 sull'obbligatorieta' delle visite fiscali in caso di esenzione dalla reperibilita' del dipendente.

Considerate le segnalazioni pervenute dalle amministrazioni e dai dipendenti interessati, si ritiene opportuno richiamare l'attenzione su alcuni aspetti applicativi delicati della disciplina.

Si raccomanda alle amministrazioni l'osservanza dell'obbligo di attuare la decurtazione retributiva in caso di assenza per malattia, secondo le indicazioni fornite nelle predette circolari n. 7 e 8 del 2008.

E' utile ricordare che per talune ipotesi e' stato previsto dalle norme un regime di maggior favore. Infatti, l'art. 71, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge n. 112 del 2008 stabilisce che «Resta fermo il trattamento piu' favorevole eventualmente previsto dai contratti collettivi o dalle specifiche normative di settore per le assenze per malattia dovute ad infortunio sul lavoro o a causa di servizio, oppure a ricovero ospedaliero o a day hospital, nonche' per le assenze relative a patologie gravi che richiedano terapie salvavita.». Nel sottolineare la volonta' del legislatore di salvaguardare situazioni particolari e delicate, si segnala che il regime applicabile va ricavato da ciascun CCNL di riferimento. Dai vigenti contratti si evince in generale l'esclusione delle assenze riconducibili a queste cause dalla decurtazione e dal computo dei giorni dal periodo di comportamento, in qualche caso salvaguardando espressamente pure «i giorni di assenza dovuti alle conseguenze certificate delle terapie» (cfr.: CCNL comparto scuola 29 settembre 2007, art. 17, comma 9). Rimane fermo anche in questa sede quanto gia' detto a proposito dell'esenzione dalla reperibilita' (cfr.: parere n. 2 del 2010) ai fini dell'applicazione del regime di maggior favore e, cioe', il dovere dell'amministrazione di esentare il dipendente dalla decurtazione solo se per lo stesso sussiste la relativa documentazione medica a supporto.

Si ricorda che il comma 1-bis dell'art. 71 menzionato, nel quale era contenuta una disciplina speciale di deroga per il personale del comparto sicurezza e difesa in relazione alle malattie conseguenti a lesioni riportate in attivita' operative ed addestrative, e' stato sostituito dal decreto-legge n. 78 del 2009, convertito in legge n. 102 del 2009. La novella riguarda, oltre che il personale del comparto sicurezza e difesa, anche il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. La norma attualmente prevede che «A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, limitatamente alle assenze per malattia di cui al comma 1 del personale del comparto sicurezza e difesa nonche' del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, gli emolumenti di carattere continuativo correlati allo specifico status e alle peculiari condizioni di impiego di tale personale sono equiparati al trattamento economico fondamentale.».

Per quanto riguarda le voci retributive da considerare ai fini della decurtazione, considerati i quesiti pervenuti relativamente alla retribuzione di risultato dei dirigenti, si precisa che la stessa non e' soggetta a decurtazione. Essa infatti costituisce l'emolumento volto a remunerare l'effettivo raggiungimento degli obiettivi da parte del dirigente e viene corrisposta a consuntivo, in esito all'apposito procedimento di valutazione. Tale voce retributiva non puo' essere assimilata ad un'indennita' giornaliera, legata alla presenza in servizio, poiche' viene corrisposta solo se e nella misura in cui gli obiettivi assegnati risultino conseguiti e l'attivita' svolta risulti valutabile a tal fine. Analogo ragionamento vale per le voci corrispondenti previste anche per le altre categorie di personale, compreso il personale ad ordinamento pubblicistico, aventi la medesima natura.

Infine, si richiama ancora una volta l'attenzione sul regime sanzionatorio vigente per le ipotesi di mancata osservanza della normativa in materia di assenza per malattia gia' illustrato nelle precedenti circolari n. 7 del 2009 e 5 del 2010.

Roma, 19 luglio 2010

Il Ministro per la pubblica
amministrazione e l'innovazione
Brunetta

- (1) Dal resoconto sul monitoraggio risulta che la stima e' riferita al complesso delle amministrazioni pubbliche, ad esclusione dei comparti scuola, universita' e sicurezza
- (2) Dal resoconto sul monitoraggio risulta che la stima e' riferita al complesso delle amministrazioni pubbliche, ad esclusione dei comparti scuola, universita' e sicurezza

Registrato alla Corte dei conti l'11 agosto 2010 Ministeri istituzionali - Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 10, foglio n. 384

**VEDI ANCHE BREVIA 008 con documento allegato 069 e
BREVIA 030 con documento allegato 161**